

COMUNE DI FORLI'

Servizio Edilizia e Sviluppo
Economico Servizio Infrastrutture
Mobilità e Verde

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
"DEHORS"

Indice generale

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Definizione e funzione dei dehors.....	3
Art. 3 - Tipologie di dehors.....	4
Art. 4 - Ambito di applicazione.....	5
Art. 5 - Caratteristiche tecniche degli elementi.....	5
Art. 6 - Progetti integrati d'area.....	6
Art. 7 - Limitazioni alla realizzazione dei dehors.....	7
Art. 8 - Disposizioni in materia di procedimento amministrativo.....	7
Art. 9 - Durata delle concessioni.....	8
Art. 10 - Obblighi specifici a carico del titolare della concessione.....	9
Art. 11 - Attività non consentite.....	9
Art. 12 - Inutilizzo dei dehors.....	9
Art. 13 - Disciplina delle modifiche.....	9
Art. 14 - Decadenza della concessione.....	10
Art. 15 - Sanzioni.....	10
Art. 16 - Disposizioni transitorie applicabili agli ambiti di cui all'art. 7, comma 2.....	10
Art. 17 - Disposizioni finali.....	11

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la realizzazione dei *dehors*:
 - a) su aree pubbliche;
 - b) su aree di proprietà privata gravate da servitù di uso pubblico costituite nei modi di legge;
 - c) su aree private prive di servitù di uso pubblico;
2. stabilendone le caratteristiche tecniche degli elementi in relazione ai contesti urbani di riferimento, per contribuire:
 - alla riqualificazione degli spazi pubblici;
 - alla valorizzazione dell'ambiente urbano ed alla promozione della sua immagine.
3. Alla realizzazione dei *dehors* su aree private, si applicano, unicamente, le disposizioni di cui ai successivi artt. 2, 3, 4, 5, 8 commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; artt. 10 e 11.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti e che attengono, in particolare, alle seguenti discipline:
 - a) urbanistica ed edilizia;
 - b) occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - c) somministrazione e consumo sul posto di alimenti e bevande;
 - d) esercizio delle attività rumorose;
 - e) regolamento igienico-sanitario;
 - f) regolamento di polizia urbana;
 - g) regolamento comunale per la disciplina delle insegne;
 - h) codice VI del Comune di Forlì;
 - i) utilizzo degli spazi pubblici per manifestazioni e fiere;
 - j) codice civile;
 - k) codice della strada;
 - l) codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 2 - Definizione e funzione dei dehors

1. Si intende per “dehors” l’allestimento degli spazi all’aperto attrezzati mediante un insieme di elementi mobili e facilmente amovibili, posti in modo funzionale ed armonico, con o senza delimitazioni, che creano un ambiente circoscritto al fine di garantire la sicurezza, l’incolumità delle persone e il superamento delle barriere architettoniche, annessi ad un locale riferito alle seguenti attività:
 - a) attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) attività a carattere artigianale o esercizio commerciale di vicinato, per le quali sia ammesso il consumo sul posto, non solo all’interno dei propri locali, di prodotti alimentari e di gastronomia con esclusione del servizio assistito di somministrazione.
2. I *dehors* annessi alle attività di cui al precedente comma 1, lett. b), possono occupare su aree di cui alle lettere a e b, comma 1, art.1:
 - attività a carattere artigianale:
 - **superficie massima pari a mq 20** per attività con superficie totale (laboratorio + area di vendita/superficie di vendita) fino a mq 35;
 - **superficie massima pari a mq 30** per attività con superficie totale (laboratorio + area di vendita/superficie di vendita) superiore a mq 35;
 - esercizio commerciale di vicinato:
 - **superficie massima pari a mq 20** per attività con superficie totale (area di vendita/superficie di

- vendita + area deposito) fino a mq 35;
- **superficie massima pari a mq 30** per attività con superficie totale (area di vendita/superficie di vendita + area deposito) superiore a mq 35 ;
- 3. I *dehors* sono preordinati al soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo e non possono pertanto surrogare requisiti strutturali obbligatori richiesti ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere a) e b).
- 4. E' ammessa la possibilità di collocare nelle aree destinate a *dehors* impianti ed arredi funzionali all'esercizio dell'attività di somministrazione, complementari a quelli primari.

Art. 3 - Tipologie di dehors

1. I dehors vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono nelle seguenti Tipologie:
 - A) Allestimento senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse. Possono essere utilizzati: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali coperture in tessuto (es. ombrelloni, tenda a falda tesa, vele)(vedi Allegato A Parte I).
 - B) Allestimento su pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza di accentuate discontinuità o forti dislivelli del suolo, per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o per il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto (es. ombrelloni, tenda a falda tesa, vele), pedana, pannelli trasparenti di altezza massima pari a metri 1.60, fioriere purché integrate con gli altri elementi di delimitazione perimetrale e incluse nell'occupazione della pedana (vedi Allegato A Parte I).
 - C) Allestimento con l'utilizzo di gazebo, pergolati, pergotende, con possibilità di chiusura stagionale mediante l'installazione di elementi orizzontali e verticali, per un periodo non superiore a 180 giorni all'anno. Il mantenimento della chiusura oltre il termine indicato si configura come intervento edilizio di ampliamento ed è soggetto al rilascio di idoneo titolo abilitativo nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia (vedi Allegato A Parte I).
 - D) Altre strutture non rientranti nelle precedenti tipologie, che si configurano come volume chiuso, delimitate completamente o in parte, definite da una copertura, una pavimentazione e da tamponature laterali, fisse o scorrevoli, risultato di una progettazione unitaria, la cui destinazione d'uso è unicamente quella di superficie di somministrazione e/o consumo sul posto (vedi Allegato A Parte II). L'utilizzo di tale tipologia è da valutarsi caso per caso, in relazione agli specifici contesti ed in subordine alla verifica degli indici e parametri urbanistico-edilizi.
2. La superficie concedibile per i dehors di cui al precedente art. 2 comm. 1 lettera a) varia in rapporto alla superficie di somministrazione interna, secondo quanto riportato nella Tab.1:

Tabella 1	
Superficie di Somministrazione Interna (SSI, mq)	Superficie concedibile per dehors (mq)
SSI \leq 10	20
10 < SSI \leq 20	30
20 < SSI \leq 30	40
30 < SSI \leq 50	50
SSI > 50	100% SSI

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alla realizzazione dei *dehors* così come definiti agli articoli 2 e 3, integrante le disposizioni stabilite nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 26 aprile 2021 n. 38 .
2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le strutture ad uso commerciale (ad esempio edicole, chioschi per la rivendita di piadina, chioschi per la rivendita di fiori, ecc.), ove previsti e disciplinati dal regolamento "Riordino disciplina in materia di commercio su aree pubbliche – Codice VI del Comune di Forlì";
3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le strutture ad uso commerciale collocate nel Mercato coperto di Piazza Cavour in quanto disciplinate da altro regolamento comunale;

Art. 5 - Caratteristiche tecniche degli elementi

1. Le caratteristiche tecniche degli elementi costituenti i *dehors* sono stabilite nell'elaborato unito al presente regolamento, denominato *Allegato A*, per farne parte integrante e sostanziale.
2. Gli elementi costituenti i *dehors* sono classificati come di seguito:
 - a) arredi di base (tavoli, sedie, pance);
 - b) elementi di delimitazione orizzontale (pedane);
 - c) elementi di copertura e riparo (ombrelloni, vele, tende a sbraccio, come meglio individuati nell'Allegato A);
 - d) elementi di delimitazione verticale (fioriere, paravento con pannelli trasparenti);
 - e) strutture leggere (gazebo, pergolati, pergolende o similari, e relativi elementi di chiusura orizzontale e/o verticale, come meglio individuati nell'Allegato A);
 - f) elementi accessori (cestini per la raccolta dei rifiuti, elementi di sostegno di menù e bacheche);
 - g) corpi illuminanti;
3. Non sono ammessi, a protezione dei *dehors*, tende, teli, graticci o altri oggetti e materiali non autorizzati.
4. Gli arredi dovranno essere progettati, costruiti ed installati per un uso esterno e per resistere agli agenti atmosferici.
5. Gli elementi di tipo seriale, con scritte pubblicitarie di prodotti forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte, non sono ammessi sul suolo pubblico.

Art. 6 - Progetti integrati d'area

1. Il “Progetto integrato d'area” è uno strumento per la gestione e l'indirizzo dell'uso del suolo pubblico con dehors mirato ad elevare la qualità dello spazio pubblico e a valorizzare l'identità urbana della città di Forlì. Può riferirsi ad un preciso ambito ovvero a luoghi ritenuti meritevoli di lettura omogenea ed uniforme all'interno del sistema urbano. Esso stabilisce parametri progettuali e tipologici costitutivi dei dehors in considerazione del contesto in cui si inseriscono e della pluralità di funzioni che tali spazi sono chiamati ad assolvere.
2. I progetti integrati d'area possono prevedere soluzioni diverse da quelle previste dall'art. 3 comma 1 e dall'Allegato A “caratteristiche degli elementi costituenti i dehors”, in relazione a edifici o luoghi di particolare valenza storico-architettonica o ambientale.
3. I progetti di cui ai precedenti commi sono sottoposti per parere all'esame della Commissione per la Qualità Architettonica e Paesaggistica e, qualora dovuto, alla autorizzazione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio.
4. Nell'ambito dei progetti integrati di cui al comma 1, è definita la distribuzione degli spazi pubblici destinabili alla collocazione dei *dehors*, definendone le caratteristiche in termini di allineamento prospettico, di estensione lineare e profondità, in rapporto alla proiezione dell'esercizio sullo spazio pubblico, nonché in relazione al complesso delle funzioni incidenti sull'uso degli spazi di cui trattasi o ad essi contigui, quali la gestione dei flussi pedonali, veicolari e del trasporto pubblico, l'effettuazione programmata di mercati e fiere o alla stessa possibilità di poter disporre degli spazi pubblici con modalità sufficientemente flessibili e quindi aperte all'utilizzo degli stessi per eventi o altre iniziative a carattere temporaneo e non programmabili.
5. Oltre ai contenuti di cui al comma 4, i progetti integrati d'area possono definire le caratteristiche estetico-funzionali degli arredi, delle coperture, delle pedane e degli elementi di delimitazione degli spazi e definirne lo stesso piano del colore.
6. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1, comporta che il rilascio di nuove concessioni per l'occupazione delle aree pubbliche o il loro rinnovo sia sottoposto al recepimento delle prescrizioni derivanti dai predetti progetti integrati d'area.
7. I progetti integrati d'area possono essere predisposti dall'Amministrazione Comunale ovvero da quartieri, Enti, Associazioni di categoria o soggetti privati portatori di interesse. Potranno essere aperti tavoli tecnici di confronto con i Servizi competenti per indirizzare e migliorare eventuali proposte.
8. Nel caso di adesione da parte di un'attività ad un progetto integrato d'area è prevista l'esenzione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, fino a un massimo di 5 anni, dalla data di approvazione del progetto.
9. L'organo cui compete l'approvazione del Progetto integrato d'area è la Giunta Comunale, e i singoli interventi previsti all'interno del complessivo Progetto integrato d'area saranno oggetto di singole istanze di occupazione di suolo pubblico, facenti riferimento al progetto unitario approvato.
10. L'approvazione del Progetto integrato d'area non costituisce concessione di occupazione suolo pubblico, la quale deve essere richiesta attraverso la presentazione di formale istanza.
11. I titolari dei pubblici esercizi coinvolti dovranno:
 - in caso di nuova concessione, attenersi fin da subito ai contenuti del Progetto integrato d'area nel frattempo approvato;
 - in caso di concessioni già in essere alla data di approvazione del progetto integrato d'area, adeguarsi

ai contenuti, al momento della richiesta di rinnovo.

Art. 7 - Limitazioni alla realizzazione dei dehors

1. La realizzazione dei dehors è comunque subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni del Nuovo Codice della strada (D. Lgs. 285/1992) e relativo regolamento d'attuazione (D.P.R 495/1992), in particolare:
 - a) l'obbligo di preservare una larghezza di mt 3.50 di carreggiata per il transito dei mezzi di soccorso;
 - b) l'obbligo di lasciare almeno mt 1.50 per il transito pedonale nelle porzioni stradali ad esso dedicate.
2. In considerazione dei diversi valori ambientali, storici, architettonici che caratterizzano il tessuto urbano della città si individua un ambito, definito nucleo di prima espansione, indicato nella cartografia dell'Allegato B con un tratteggio di colore rosso, delimitato dalle seguenti vie:
Via Biondo inclusa Piazza Morgagni, Via Arsendi, Via Dall'Aste, Via Merenda, Via Bombaci, Via Theodoli, Via Sant'Anna, Via Castello, Via Zauli Saiani, Via Lazzarini, Piazza Melozzo degli Ambrogi, Via Della Ripa, Via Gualtieri, Via Nanni, Via Maioli, Via Matteucci, Via Cantoni e Via Fratti;
L'Allegato B comprende l'elenco puntuale delle strade comprese nel nucleo di prima espansione. In caso di incongruenza tra la parte tabellare (elenco) e la parte grafica, prevale quest'ultima;
3. Sulla base di quanto indicato al comma 2 del presente articolo, si individua inoltre nella cartografia dell'Allegato B:
 - a) strade e piazze distinte con colore verde, incluse completamente nel nucleo di prima espansione;
 - b) strade e piazze distinte con colore blu, alcune delle quali rappresentano le direttive principali che dal nucleo più antico si diramano verso l'espansione della città;
4. Nei diversi ambiti definiti dal comma 3 sono ammesse le seguenti tipologie, nel rispetto delle definizioni, delle caratteristiche e dei limiti richiamati dal presente regolamento ed espressamente indicati nell'*Allegato A*:
 - 3 a) è ammessa la realizzazione di *dehors* rientranti nella tipologia A) e B);
 - 3 b) è ammessa la realizzazione di dehors rientranti nelle tipologie A), B) e C);
5. Nelle restanti strade e piazze del Comune di Forlì non individuate nell'Allegato B, è ammessa la realizzazione di tutte le tipologie di dehors descritte all'art. 3 comm. 1.
6. È comunque fatta salva, anche negli ambiti di cui al comma 2, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 6.
7. Negli ambiti di cui al comma 2 non sono ammessi elementi di tipo seriale recanti scritte pubblicitarie di prodotti forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte.

Art. 8 - Disposizioni in materia di procedimento amministrativo

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, deve richiedere preventivamente il provvedimento di concessione; tale concessione è rilasciata dagli uffici comunali competenti.
2. Nel caso di privato gravato da servitù di uso pubblico la richiesta va corredata dal nulla osta del proprietario privato dell'area all'uso richiesto nell'atto di concessione.
3. I progetti relativi alla collocazione dei dehors sono sottoposti ai pareri dei Servizi comunali competenti, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ed altri Enti e/o Autorità competenti per le occupazioni soggette a vincolo e valutati in sede di apposito tavolo tecnico.
4. I *dehors* di tipo A), B), e C) non si qualificano come trasformazione edilizia, pertanto la verifica delle caratteristiche tecniche degli elementi costitutivi dei dehors avviene direttamente nell'ambito

del procedimento amministrativo per la concessione dell'occupazione del suolo. A tal fine il responsabile del procedimento acquisisce, mediante indizione di apposita conferenza di servizi, il parere degli uffici competenti in materia di:

- a) verde ed arredo urbano;
- b) edilizia;

- c) commercio al dettaglio ed esercizi pubblici esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande;

in ordine alla rispondenza delle caratteristiche del *dehors* alle norme di cui al presente regolamento.

5. Nel caso di realizzazione dei *dehors* su aree private (non gravate da servitù di uso pubblico), i richiedenti devono inoltrare preventivamente la comunicazione (completa della documentazione descritta al successivo comm. 6) agli uffici comunali competenti.

6. Fatte salve le disposizioni in materia di procedimento amministrativo previste nella specifica regolamentazione in materia urbanistico-edilizia e di concessione degli spazi pubblici, alla domanda per l'installazione del *dehors* deve essere allegata, debitamente sottoscritta, in forma cartacea o digitale, la seguente documentazione:

- a) una planimetria in scala 1:50 per il centro storico (zone A) ed almeno 1:100 per il restante territorio, in cui sia adeguatamente rappresentato lo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale, fermate di mezzo pubblico, passaggi pedonali, chiusini di sotto servizi con i quali la struttura venga ad interferire;

- b) una planimetria in scala 1:50 per il centro storico (zone A) ed 1:100 per il restante territorio, in cui siano indicate le caratteristiche della struttura mediante piante, prospetti, sezioni e quote dell'installazione proposta;

- c) progetto degli impianti di illuminazione/riscaldamento, comprensivo del posizionamento delle batterie (eventuali collegamenti alla rete elettrica dovranno essere segnalati ed autorizzati esplicitamente) e allegare la marcatura CE degli stessi;

- d) documentazione fotografica, panoramica e particolareggiata, dello stato dei luoghi interessati dalla collocazione del *dehors*;

- e) rendering o viste prospettiche del *dehors* contestualizzate all'ambiente urbano;

- f) relazione tecnica descrittiva contenente specificazioni puntuali relative a tutti gli elementi significativi di arredo, di delimitazione degli spazi e di copertura, corredate da materiale fotografico o da estratti di catalogo e specificazioni in ordine ai colori ed ai materiali utilizzati.

7. Entro i 15 giorni successivi all'avvenuta realizzazione del *dehors* e comunque prima del suo utilizzo, è fatto obbligo al concessionario di presentare dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza nel caso in cui siano stati installati corpi illuminanti o sia prevista la presenza di corpi scaldanti per esterni, tipo "fungo" o similari, che debbono in ogni caso essere conformi alle norme di legge.

8. E' fatto obbligo al concessionario di presentare comunicazione, su apposita modulistica, di avvenuta installazione.

9. È fatto obbligo, nel caso di realizzazione su area privata, di rimuovere il *dehors* al cessare dell'attività.

10. La chiusura stagionale dei *dehors* di tipo C) può avvenire dal 1 ottobre al 31 marzo.

Art. 9 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono continuative per un periodo complessivo non superiore a:

- a) tre anni a far data dal giorno del loro ritiro, esclusivamente per gli ambiti di cui all'art. 7 comma 2;

- b) cinque anni a far data dal giorno del loro ritiro, per il restante territorio comunale.
2. Le concessioni possono essere revocate o sospese per motivate ragioni di pubblico interesse, senza che sia dovuta alcuna forma d'indennizzo.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo le concessioni disciplinate dai progetti integrati d'area di cui all'art. 6.

Art. 10 - Obblighi specifici a carico del titolare della concessione

1. E' fatto obbligo al titolare della concessione di rispettare le seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione alle aree concessionate;
 - b) utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati all'atto della presentazione della domanda nonché autorizzati, e per il solo uso cui sono destinati, curandone la relativa manutenzione al fine di salvaguardarne l'aspetto decoroso e compatibile con il contesto circostante;
 - c) non arrecare alcun danno alla pavimentazione che, nel caso di collocazione di pedane, deve restare facilmente ispezionabile e garantire l'accessibilità agli eventuali sottoservizi esistenti;
 - d) provvedere alla pulizia delle superfici sottostanti le pedane;
 - e) provvedere alla gestione dei rifiuti in modo comunque adeguato alle esigenze di decoro urbano.

Art. 11 - Attività non consentite

1. Negli spazi destinati ai dehors e nelle aree adiacenti è sempre vietata:
 - l'installazione di apparecchi per la cottura dei cibi;
 - l'esposizione di merci e cartellonistica a scopo pubblicitario;
 - l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco e l'intrattenimento, anche elettronici;
 - collegamenti alla rete elettrica di qualsiasi tipo mediante opere di scavo;
 - collegamenti alla rete elettrica di qualsiasi tipo in assenza di apposita autorizzazione.
2. È fatto assoluto divieto di ancorare al terreno, in qualunque modo, gli elementi componenti il dehors, che devono essere semplicemente appoggiati.

Art. 12 - Inutilizzo dei dehors

1. A seguito di inutilizzo del dehors accertato dal servizio di Polizia Municipale con apposito verbale, il Comune emette immediata disposizione di rimozione del dehors nel termine di 15 giorni dalla Comunicazione di tale disposizione. In mancanza di adempimento la rimozione viene effettuata d'ufficio, con addebito al titolare della concessione delle spese di smontaggio, smaltimento dei materiali e rimessa in pristino del suolo pubblico.

Art. 13 - Disciplina delle modifiche

1. La sostituzione degli arredi e di ogni altro elemento costituente il *dehors* già autorizzati ai sensi del presente regolamento, se diversi da quelli specificati all'atto della domanda, è soggetta ad autorizzazione sulla base delle disposizioni di cui all'art. 8, in quanto applicabili.
2. Nel caso in cui trattasi di *dehors* autorizzati antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, qualsiasi modifica o trasformazione, anche parziale, riguardante uno o più elementi costitutivi dei *dehors*, comporta l'adeguamento integrale alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 14 - Decadenza della concessione

1. Fatti salvi i casi di decadenza della concessione per l'occupazione di suolo pubblico previsti dal *Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*, il provvedimento di concessione per l'installazione dei *dehors* decade nei seguenti casi:
 - a) realizzazione o trasformazione della struttura in modo difforme da quanto autorizzato;
 - b) violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento concessorio;
 - c) inosservanza degli obblighi di cui all'art. 9;
 - d) venir meno dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, compatibilmente con le disposizioni in essi previste.
2. Il titolare della concessione dichiarata decaduta dovrà procedere, nei termini che saranno indicati nel provvedimento apposito, alla rimozione dell'occupazione con conseguente rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, provvederà direttamente l'Amministrazione comunale con rivalsa delle relative spese.
3. La decadenza non dà diritto al rimborso del canone eventualmente sostenuto.

Art. 15 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste da specifiche norme di legge o di regolamento, le violazioni di cui al presente regolamento, non altrimenti sanzionate da specifiche norme penali o amministrative, sono punite con il pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6.
2. A norma dell'art. 7-bis della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21, si applica l'istituto della diffida consistente in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa entro il termine di 10 giorni. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile e non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato per la medesima violazione prima del decorso di 5 anni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano nel termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento a norma del comma 1.

Art. 16 - Disposizioni transitorie applicabili agli ambiti di cui all'art. 7, comma 2

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Servizio competente alla gestione dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 8, d'intesa con il Corpo Unico di Polizia Locale del Comune di Forlì, provvede, anche attraverso l'effettuazione di appositi sopralluoghi, alla verifica dei *dehors* ricadenti negli ambiti di cui all'art. 7, comma 2, al fine di accertare se dette installazioni siano rispondenti ai requisiti ed alle caratteristiche originariamente autorizzate.
2. La realizzazione di modifiche non autorizzate, oltre all'applicazione delle sanzioni di legge, comporta l'emanazione di apposito provvedimento con il quale è disposta, la decadenza della concessione per l'occupazione del suolo pubblico sia pure con efficacia differita di 180 giorni, fatti salvi i casi in cui l'interessato provveda:
 - a) all'integrale rimozione del *dehors* oggetto del sopra citato provvedimento;
 - b) all'attivazione del procedimento per la realizzazione di *dehors* pienamente conforme alle disposizioni di cui al presente regolamento. In tal caso si procede a revoca del provvedimento di

decadenza, con conseguente mantenimento della validità temporale della concessione sino alla sua scadenza naturale.

Art. 17 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione con la quale viene approvato.
2. I *dehors* regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere mantenuti sino alla naturale scadenza della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.